




CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA - VIA PAISIELLO, 24 - TEL. 06.852361 - TELEFAX 06.8417829 - COD. FISC. 80059770588

www.consrag.it - e.mail: webmaster@consrag.it

Il Presidente PCNR/bg

Roma, 10 febbraio 2005



Ai Signori Presidenti di Collegio

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 2/05

Oggetto: **Tariffa professionale**

Caro Presidente,

desidero comunicarti che, in ragione delle incisive modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario, di cui al D. Lgs. n. 6/2003, con particolare riguardo alle funzioni di controllo amministrativo e contabile nelle società di capitali, questo Consiglio Nazionale ha messo a punto alcuni criteri di indirizzo per una corretta applicazione della tariffa professionale per la definizione dei compensi spettanti al Ragioniere Commercialista iscritto nell'Albo nei casi di partecipazione agli Organi e/o alle attività di controllo di Società di capitali.

In attesa, infatti, di un intervento normativo da parte del competente Ministero della Giustizia, volto ad adeguare la vigente tariffa professionale (D.P.R. n. 100/97) alle novità apportate dalla citata riforma, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno fornire agli iscritti alcuni criteri interpretativi idonei a favorire una più corretta applicazione della vigente tariffa al fine di determinare la misura dei compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni di controllo nelle società di capitali.

Di seguito sono riportate le diverse fattispecie di incarichi che il Ragioniere Commercialista può essere chiamato a svolgere secondo la nuova normativa, e le modalità di applicazione, per ciascuna di esse, della vigente tariffa professionale:

- 1) **Componente del collegio sindacale con compiti limitati al controllo sull'amministrazione e sulla gestione:** si applica **integralmente** l'art. 37 T.P. "Funzioni di sindaco nelle società". Con riferimento alle nuove funzioni attribuite al Collegio Sindacale dalla riforma del diritto societario, si potrà valutare, caso per caso, l'ipotesi di applicare quanto previsto al comma 9 dello stesso art. 37 T.P. (aumento del compenso fino ad un massimo del 100%).
- 2) **Componente del collegio sindacale chiamato a svolgere, oltre al controllo sull'amministrazione, anche il controllo contabile:** Tenuto conto che oltre ai

SEDE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - VIA ARENULA, 71 - ROMA

compiti di cui all'art. 2403 c.c. il ragioniere revisore deve svolgere anche le funzioni di controllo contabile ex art. 2409 ter c.c., il compenso complessivo risulterà dalla somma degli onorari calcolati per le due funzioni distinte:

- a) Per il **controllo sull'amministrazione**, vale quanto detto sub 1) in merito all'applicazione integrale l'art. 37 T.P.
 - b) Con riferimento al compenso da applicare per le attività di **controllo contabile**, tenuto conto che le disposizioni tariffarie non contengono alcuna previsione espressa per tale tipo di funzioni, si ritiene corretto ricorrere all'applicazione dell'articolo 32 T.P. "*Ispezioni amministrative e contabili*" il quale prevede la determinazione del compenso "in base al tempo impiegato". Per la concreta determinazione del quantum, l'articolo richiama l'art. 24 T.P. "*Modalità tecniche di determinazione degli onorari*" che, a sua volta, rinvia all'art 19 T.P. "*Indennità*" per la fissazione del limite minimo del compenso orario.
- 3) **Ragioniere revisore contabile, incaricato di svolgere esclusivamente le funzioni di controllo contabile:** ai sensi dell'art. 2409 quater, l'assemblea conferisce al revisore l'incarico del controllo contabile e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. Tenuto conto dell'impossibilità di richiamare una tariffa propria degli iscritti al registro dei revisori contabili: si richiama quanto detto al punto 1) sub b); si ribadisce la correttezza dell'applicazione dell'articolo 32 T.P. "*Ispezioni amministrative e contabili*", il quale prevede la determinazione del compenso "in base al tempo impiegato". Per la concreta determinazione del quantum, l'articolo richiama l'art. 24 T.P. "*Modalità tecniche di determinazione degli onorari*" che, a sua volta, rinvia all'art 19 T.P. "*Indennità*" per la fissazione del limite minimo del compenso orario.

Sono certo che le presenti indicazioni potranno rappresentare un utile contributo di chiarezza a favore dei tanti colleghi che svolgono funzioni di controllo nelle società di capitali. Ti sarò, pertanto, grato se vorrai dare alla presente comunicazione la più vasta diffusione tra gli iscritti al Tuo collegio.

Nel ringraziarTi per la collaborazione Ti invio i più cordiali saluti.



William Santorelli